



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 81 – 18 GENNAIO 2021**

Riunione del giorno 14 gennaio 2021

42.20.21 Ricorso S.S. INTENT SPORT cod. Fipav 12.060.1369 avverso la tabella voti della 45° Assemblea Nazionale Ordinaria FIPAV pubblicata sul sito della Federazione

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Varano Componente

si è riunito il 14 Gennaio 2021 in Camera di Consiglio a mezzo videoconferenza per la discussione del ricorso presentato dalla SSD INTENT SPORT il giorno 8 Gennaio 2021, avverso la tabella voti della 45° Assemblea Nazionale Ordinaria FIPAV, pubblicata sul sito della Federazione

La SSD Intent sport in particolare chiedeva, al presente Tribunale, di riformare la tabella dei voti con l'aggiunta ai 10 attribuiti di quelli che le spettavano per aver assorbito la GSDP Zagarolo

DECISIONE

3. Il Tribunale esaminato il ricorso dichiara la sua ammissibilità.
4. La società ricorrente in sede di ricorso, scrive che *“pur riconoscendo corretto il computo di 10 voti per l'attività da Noi svolta nella s.a. 2018/19, sono a chiedere se non sia tuttavia corretto attribuire alla mia Società anche i voti spettanti alla GSDP ZAGAROLO, cod. 12.060.0001, per quanto da Questa fatto sempre nella s.a. 2018/19 (ossia: campionati C/M, 1D/M, U18/M e U14/M, come desumibile da dati già in possesso della stessa Federazione) e da Noi assorbita in toto nella successiva stagione 2019/20 (ratificata nel settembre 2019), se è vero che con l'assorbimento si subentra nei diritti e nei doveri della Società assorbita.*
5. Dalla tabella con la relativa attribuzione dei voti plurimi risulta che alla SSD Intent sport sono stati attribuiti solo 10 Voti.



Come risulta documentalmente provato la società ha effettivamente incorporato la GSDP Zagarolo che aveva effettuato campionati C/M, 1D/M, U18/M e U14/M.

Il regolamento affiliazione e tesseramento all'art. Art. 12 disciplina l'Assorbimento fra società ed al successivo art. 13 disciplina gli effetti statuendo che:

“L'assorbimento, salvo quanto previsto dalla normativa statutale vigente, determina:

a) il subentro dell'associato assorbente in tutto il complesso di diritti, obblighi, doveri e rapporti (anche di natura patrimoniale e - ove compatibile - disciplinare) nei confronti della FIPAV, degli associati e dei tesserati comunque riconducibile all'associato assorbito. b) ove vi sia accordo espresso in tal senso, il subentro dell'associato assorbente nei soli diritti, obblighi, doveri e rapporti (anche di natura patrimoniale e - ove compatibile - disciplinare) nei confronti della FIPAV, degli associati e dei tesserati, riconducibili ad uno dei settori (maschile e femminile) nei quali si articola l'associato assorbito

Atteso quanto sopra il ricorso va accolto

PQM

Delibera di modificare la tabella voti assegnando alla società ricorrente oltre ai 10 voti già attribuiti ulteriori voti 6 per complessivi n. 16.

Roma, 14 Gennaio 2021

Il Presidente Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 18 gennaio 2021